



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

ORDINANZA N. 1 del 07/11/2017

OGGETTO: ORDINANZA DI MACELLAZIONE CAPI OVINI SENSIBILI ALLA SCRAPIE E AL DIFFERIMENTO DELL'ELIMINAZIONE DEI CAPRINI AZIENDA MELA ANTONIO E DEIANA PAOLA, CODICE AZIENDALE IT054SS046.

IL COMMISSARIO

richiamata la comunicazione prot. 2017/381742 del 07/11/2017 del Servizio Veterinario Sanità Animale della ASSL di Olbia, ns. prot.n. 0016302 del 07 novembre 2017, con la quale il Dott. Giovanni Dessena chiede l'emissione di ordinanza di macellazione di n. 130 capi ovini sensibili alla Scrapie e il differimento all'abbattimento di n. 16 capi caprini presenti nell'allevamento di proprietà di Mela Antonio e Deiana Paola, titolari dell'Azienda sita in Loc. Sangaino con codice n. IT054SS046, a seguito di nulla osta prot. n. 24835 del 31/10/2017 del Ministero della Salute;

vista la Circolare n. D.G.S.A.F.V. III/3920/P-cl, b-278 del 02/03/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sull'esclusione dal consumo umano del latte proveniente da focolai di EST, sino ad accertamento diagnostico negativo per la BSE (prot. n. 206/EI 09/03/2009);

visto il Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione del 28/06/2013 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

vista la determinazione n. 806 del 27/07/2016 aggiornamento del Piano di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica negli ovini, anni 2016-2017, adottato con Deliberazione n. 52/29 del 28/10/2015;

visto il rapporto di prova dell'istituto Superiore di Sanità n. A107 del 14/03/2017 relativo alla caratterizzazione molecolare dei ceppi EST dei piccoli ruminanti con il quale è stato accertato che si tratta di Scrapie classica;

visto il rapporto di prova dello IZS di Sassari del test Rapido per TSE n. 116748 dell'11/09/2017 con il quale si certifica la positività del campione proveniente dall'allevamento di Mela Antonio e Deiana Paola, identificato con codice aziendale n. IT054SS046;

atteso che nella fattispecie ricorrano le condizioni di carattere igienico-sanitario nonché la contingibilità e l'urgenza di provvedere alla eliminazione di tutti i capi il cui corredo genetico predispone a contrarre la Scrapie classica;



visti:

- il T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e successive modifiche;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320
- la Legge 23/01/1968 n. 34 e successive modifiche concernente le malattie esotiche
- la Legge Regionale 8 Luglio 1985, n. 15
- la Legge 02/06/1988, n. 218 in materia di indennizzi ed il D.M. 20/07/1989, n. 298 recante il Regolamento di Attuazione della predetta Legge successivamente modificata con D.M. n. 587 del 19/08/1996;
- l'O.M. 10/05/1991 "Norme per la profilassi di malattie animali"
- il D.M. 29/01/1997 recante misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali;
- l'O.M. 10/05/1991, con la quale si inserisce nell'elenco delle malattie denunciabili la Scrapie;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 20/01/2001, n. 70 recante "regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità";
- la decisione 2002/1003/CE che fissa i requisiti minimi per l'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- l'art.50, comma 5, del D.L. 18/08/2000 n. 267 sul Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali;
- la decisione della Commissione 848/2003/CE del 28 novembre 2003, che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza della TSE degli stati membri e di alcuni stati aderenti per il 2004;
- la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 11682 del 20/06/2012;
- la circolare della RAS prot. n. 30285 del 06/06/2012;
- il regolamento (UE) n.630/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo ed il Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- il D.M.della Salute del 25 novembre 2015 detta misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica, finalizzata all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale;
- la Determinazione n. 806 del 27/07/2016 aggiornamento del Piano Regionale di Selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica negli ovini, anni 2016-2017, adottato con Deliberazione n. 52/29 del 28/10/2015;
- il nulla-osta favorevole del Ministero della Salute DGSAF – MDS – P n. 24835 del 31/10/2017 per l'invio alla macellazione degli ovini suscettibili e al differimento dell'abbattimento di n. 16 caprini presenti nell'azienda IT054SS046, in applicazione del Reg. 630/2013/CE;
-

ritenuto urgente e necessario adottare i provvedimenti atti a contrastare il diffondersi della malattia;

ORDINA

1. La **macellazione** per consumo umano da effettuarsi presso un macello riconosciuto, previo test rapido su tutti i soggetti macellati di età superiore ai 18 mesi ed asportazione della testa e del pacchetto intestinale di n. 130 capi ovini sensibili alla scrapie appartenenti all'allevamento ovino sito in Loc. Sangaino di proprietà di Mela Antonio e Deiana Paola, codice aziendale IT054SS046, il cui detentore e rappresentante legale è il Sig. Mela Antonio;
2. I capi siano tenuti sotto vincolo sanitario fino all'esito del test rapido eseguito dal IZS della Sardegna;
3. i capi nei quali il test è risultato negativo saranno ammessi al libero consumo;



4. i capi nei quali il test è risultato positivo dovranno essere avviati alla distribuzione mediante incenerimento presso un impianto autorizzato ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 e individuato dall'ASL;
5. che al termine delle operazioni di macellazione degli animali siano effettuate le opportune detersioni e disinfezioni delle aree di stabulazione degli animali con ipoclorito di sodio al 2% o con idrossido di sodio 1M; particolare attenzione dovrà essere posta alle aree destinate ai parti;
6. l'impianto individuato dovrà dare formale comunicazione dell'avvenuta distruzione al SIAPZ;
7. **il differimento dell'abbattimento di 3 anni di n. 16 caprini** attraverso la macellazione;
8. netta separazione di tutti i caprini dal gregge ovino;
9. divieto di movimentazione dei capi presenti nell'azienda, se non per la eliminazione;
10. gestione sanitaria dei parti con la sanificazione dei luoghi laddove possibile;
11. divieto di utilizzo dei pascoli comuni e degli spostamenti, se non d'accordo con l'autorità competente, attraverso mezzi di trasporto e verso luoghi di esclusiva proprietà opportunamente recintati, in cui sia garantita sempre la separazione tra le due specie;
12. programmazione delle macellazioni in tre anni dei soggetti caprini portanti Q/Q al codone 222 e quindi privi di almeno un allele K222;
13. frequenti controlli clinici;
14. divieto di introduzione di nuovi capi ovini se non totalmente resistenti (maschi) ed eterozigoti (femmine);
15. divieto di introduzione di nuovi caprini;
16. andranno applicate le medesime misure di sorveglianza intensificata sui soggetti di età superiore ai 18 mesi regolarmente macellati e morti e per i due anni successivi all'ultima positività.

AVVERTE

Il Sig. Mela Antonio, nato ad Olbia il 31/01/1971 e residente a Palau in Loc. Sangaino, è tenuto a fornire tutta la necessaria collaborazione alle operazioni, con particolare riferimento al governo ed al contenimento degli animali.

Le infrazioni a questa ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88.

Le violazioni di cui all'art. n. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27/07/1934, n. 1265 (obbligo di denuncia dei casi di malattia infettiva accertata o sospetta), sono punite, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 218/1988, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,45 a € 2.582,27.

Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento degli animali è soggetti, ai sensi dell'art. 6 della legge 218/1988, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Oltre i casi sopra previsti, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8/02/1954, n. 320, sono soggetti, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 218/1988, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 a € 1.291,14.

Contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR di Cagliari, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione (DPR 24/11/1971 n. 1199)



I proprietari e i detentori degli animali, il personale di vigilanza ed ispezione del Servizio Veterinario della ATS Sardegna – ASL Olbia ed il Comando di Polizia Locale, ciascuno per la propria competenza, sono incaricati di far osservare questa Ordinanza.

Per quanto non previsto dal presente provvedimento si intendono richiamate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Commissario

CARTA MARIO

documento firmato digitalmente



Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Comune di PALAU

Registro per le Ordinanze Commissariali N. 12 del 07/11/2017

OGGETTO: ORDINANZA DI MACELLAZIONE CAPI OVINI SENSIBILI ALLA SCRAPIE E AL DIFFERIMENTO DELL'ELIMINAZIONE DEI CAPRINI AZIENDA MELA ANTONIO E DEIANA PAOLA, CODICE AZIENDALE IT054SS046.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 07/11/2017 al 22/11/2017.

Palau, 20/06/2019

Il Segretario Generale

PETTA GRAZIELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)